

Contesto istituzionale

La Costituzione, all'ultimo comma dell'art.33, stabilisce che "Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato".

L'attuazione del dettato costituzionale si è avuta con la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è stata riconosciuta l'autonomia universitaria, cioè la possibilità per gli Atenei di effettuare scelte attraverso deliberazioni dei propri organi. Gli ambiti di autonomia specificatamente attribuiti dall'art.6 della legge 168/89 alle Università sono i seguenti:

- didattica
- scientifica
- organizzativa
- finanziaria
- normativa

L'autonomia didattica è la capacità di disciplinare i corsi di studio e tutto ciò che riguarda l'organizzazione della didattica stessa attraverso in particolare l'emanazione del Regolamento didattico.

L'autonomia scientifica permette alle università di perseguire le finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e delle strutture.

Per autonomia organizzativa si intende il potere di ogni ateneo di creare e gestire le strutture organizzative interne necessarie al suo funzionamento.

L'autonomia finanziaria consente alle Università di gestire in modo indipendente le risorse disponibili provenienti dalle varie fonti di finanziamento.

In particolare l'autonomia normativa attribuisce agli Atenei il potere di dotarsi di un proprio statuto e propri regolamenti, ossia di emanare atti normativi vincolanti. La legge 168/89 precisa infatti che le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento.

Nell'ambito del riconoscimento della predetta autonomia l'Università di Pisa ha adottato il proprio Statuto il 1 novembre 1994, che per molti anni è rimasto sostanzialmente invariato nelle sue linee fondamentali.

In realtà, nel corso degli anni gli interventi del legislatore statale e del Ministero sono stati numerosi e dettagliati, soprattutto in ambito finanziario e didattico, così da indebolire il quadro di autonomia universitaria originariamente delineato.

Sotto il profilo dell'autonomia organizzativa, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione è di recente intervenuta la legge 240 del 30 dicembre 2010 - *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* - (la cosiddetta “Legge Gelmini”), che ha stabilito sostanzialmente la necessità di uniformare gli Statuti in materia di organizzazione e di organi di governo delle Università e ha fissato dettagli e criteri direttivi da seguire.

L'Ateneo, in attuazione della legge predetta, nel 2011 ha istituito una apposita Commissione che ha elaborato una proposta di Statuto, approvata dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione. Lo Statuto è stato quindi sottoposto al previsto controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero.

Di seguito un quadro riassuntivo della *governance* e del nuovo assetto organizzativo risultante dal nuovo Statuto.

Il vigente Statuto, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, dedica il **Titolo I** ai principi generali e alle attività.

I primi articoli enunciano i principi e valori fondamentali a cui deve attenersi l'Ateneo nello svolgimento delle sue attività.

Lo Statuto individua le attività istituzionali primarie dell'Università nella ricerca e nella formazione, che devono svolgersi nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali, della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, e dei diritti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

Altre attività istituzionali sono quelle dell'avviamento alla ricerca, la diffusione della cultura, il trasferimento tecnologico, la prestazione di servizi tecnico-scientifici e la tutela della salute.

Tali principi non devono essere intesi come generiche enunciazioni, perché costituiscono al contrario i parametri concreti alla luce dei quali devono essere intese tutte le norme successive.

Il **Titolo II** dello Statuto disciplina gli organi di governo.

In particolare sono definiti organi necessari al governo dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il direttore generale.

RETTORE (art. 12)

Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Presiede le sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane, dura in carica sei anni accademici, e svolge un unico mandato non rinnovabile. In precedenza era prevista una durata della carica pari a quattro anni e la possibilità di un secondo mandato.

SENATO ACCADEMICO (art. 13)

Il senato accademico è l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università e ha compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi, compiti che appaiono diversi rispetto a quelli previsti nel precedente Statuto, anche attraverso il confronto con le nuove competenze spettanti al Consiglio di amministrazione .

In particolare il senato approva il regolamento generale di Ateneo, e previo parere favorevole del Consiglio, il codice etico, i regolamenti in materia di attività didattica e scientifica, le modifiche di statuto; formula proposte e esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in ordine alla attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti, delle scuole e dei corsi; dà pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale, sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi, sulle convenzioni e i contratti. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole e sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio.

Il Senato, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale per le elezioni del rettore.

L'organo è composto da 25 membri: il rettore, che lo presiede; 18 docenti, eletti tra professori e ricercatori a tempo pieno, tre per ciascuno dei settori culturali (per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un Direttore di Dipartimento; i restanti due devono essere professori di

fasce diverse oppure un professore e un ricercatore); 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in ruolo; 4 rappresentanti degli studenti. Il mandato, rinnovabile per una sola volta consecutivamente, è di quattro anni, mentre quello degli studenti è di due.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 14)

Il consiglio di amministrazione è definito dallo Statuto organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.

Il consiglio approva in particolare il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, i bilanci annuali e pluriennali di previsione e il conto consuntivo; delibera, previo parere del senato o su sua proposta, l'attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle Scuole, dei corsi e delle sedi; approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti, ha competenza disciplinare sui docenti; approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; conferisce l'incarico di direttore generale; stabilisce il fabbisogno organico del personale tecnico-amministrativo.

L'organo è composto dal rettore, che lo presiede, da 5 membri interni all'Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo e due membri esterni all'Ateneo, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello o tra personalità scientifiche di livello internazionale; due rappresentanti degli studenti. E' importante sottolineare la presenza, introdotta dalla legge Gelmini, di componenti esterni che possono provenire da settori istituzionali, economici e manageriali del contesto sociale in cui l'Università si colloca.

Lo Statuto prevede l'elezione dei componenti interni del Consiglio sulla base di una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, e una rosa di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. Le rose vengono definite dal Senato tra coloro che hanno presentato la candidatura a seguito di avviso pubblico.

Il Ministero aveva contestato la legittimità della procedura elettorale, in quanto la legge Gelmini prevede la designazione da parte del rettore. Ma il Tar ha accolto le motivazioni addotte dall'Ateneo, precisando che l'Università può liberamente prevedere meccanismi di elezione da parte delle proprie componenti e che tale scelta non compromette la tecnicità del Consiglio di Amministrazione.

I membri durano in carica tre anni accademici, mentre i rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile per una sola volta. Alle sedute partecipano senza diritto di voto il prorettore vicario e il direttore generale.

NUCLEO DI VALUTAZIONE (art. 15)

Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, e degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'ateneo.

Risponde esclusivamente al rettore, al quale riferisce trimestralmente.

L'organo è formato da cinque membri di elevata qualificazione professionale, di cui almeno tre esterni all'Università di Pisa e uno eletto dagli studenti. Il mandato dura tre anni, per il rappresentante degli studenti due anni, ed è rinnovabile per una sola volta; termina comunque con la scadenza del mandato del rettore in carica al momento della nomina, ad esclusione del mandato dello studente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (art. 16)

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Ogni membro del collegio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di Ateneo.

Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

DIRETTORE GENERALE (art. 17)

Lo Statuto introduce la figura del direttore generale. I poteri attribuiti delineano un ruolo gestionale con competenze più ampie e tutelate dal riconoscimento di una maggiore autonomia (ma anche di una maggiore responsabilità) rispetto agli altri organi statutari.

Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Il direttore generale, in particolare, indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative; determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche; adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi.

Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico e presenta annualmente al consiglio e al senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti.

L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato.

L'incarico ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il consiglio di amministrazione, sentito il senato, su proposta del rettore o di quattro membri del consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.

Oltre ai predetti organi definiti necessari, lo Statuto prevede il **consiglio degli studenti** (art. 18) che è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Università di Pisa, dotato di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento degli studenti e delle relative rappresentanze, e il **collegio di disciplina** che ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti e di esprimere parere vincolante in merito.

Organo nuovo è il **comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**.

Il comitato è chiamato a promuovere le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, e la parità effettiva fra i generi, promuovendo la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.

Spetta al comitato promuovere azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica e favorire l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Il comitato è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e in ugual numero da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti.

Partecipano alle sedute del comitato, senza diritto di voto, due studenti, designati dal consiglio degli studenti.

I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente.

Il **titolo III** dello Statuto riguarda le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Come è noto la riforma universitaria ha eliminato la tradizionale dicotomia tra le facoltà, che organizzavano e coordinavano le attività didattiche, e i Dipartimenti competenti per la ricerca. Adesso la struttura di base su cui si fonda l'università per il perseguimento delle proprie attività istituzionali è il **Dipartimento**.

Il dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.

Spetta al dipartimento promuovere, coordinare e gestire le attività di ricerca e le varie attività didattiche, rispettando l'autonomia dei docenti.

L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

Per istituire un dipartimento sono necessari almeno cinquanta docenti.

Sono organi del Dipartimento il direttore, il consiglio, la giunta e la commissione paritetica docenti-studenti.

Lo statuto prevede inoltre la possibilità di istituire, su proposta dei dipartimenti interessati, una struttura di raccordo, la **scuola**, per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche di due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare. L'attivazione della scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

Sono organi della scuola il consiglio, il Presidente e la commissione paritetica docenti-studenti.

Tra le strutture dell'Ateneo all'art.38 lo Statuto elenca il **Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)**, il **Sistema Museale di Ateneo (SMA)** e il **Sistema Informatico Dipartimentale (SID)**.

- Lo SBA è il sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'Università di Pisa per lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Esso è costituito dalle biblioteche dell'Università e dall'archivio centrale di Ateneo

- Lo SMA è stato istituito per sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura. Esso è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie.
- Il SID è il sistema unitario e coordinato delle strutture informatiche dell'ateneo per l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici dei dipartimenti.

I sistemi hanno autonomia gestionale e amministrativa.

Altre strutture sono i **centri di Ateneo**, preposti allo svolgimento di attività formative e/o di ricerca e/o di fornitura e gestione di servizi che interessino in via permanente l'intero Ateneo, e i **centri dipartimentali e interdipartimentali** per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi.